Pubblicato il 24/06/2022

N.[redacted]REG.PROV.CAU.
N. 04078/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da pec nei registri di giustizia ed eletto presso il suo studio, sito in Napoli, piazza Cavour n. 139;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis*, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 394 del 2022, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
relatore, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022, il Cons. Pier Luigi Tomaiuoli e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che il diniego di permesso di soggiorno impugnato si fonda non sulla insufficienza dei redditi (che, invece, *prima facie*, sembrano documentati) ma sull'irreperibilità dell'istante presso la sua residenza e sede legale della sua piccola impresa edile, dal che l'amministrazione ha dedotto l'assenza di un idoneo alloggio abitativo e la natura non lecita dei redditi medesimi;
considerato, altresì, che l'istante ha dedotto, al riguardo, di essere normalmente assente nelle ore lavorative e di avere, per tale ragione, fornito all'Amministrazione la sua utenza telefonica;
considerato che questo punto merita un approfondimento istruttorio ad opera del primo giudice, anche avuto riguardo al tipo di accertamenti in concreto svolti dell'Amministrazione;
considerato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appare prevalente quello del ricorrente in primo grado a non trovarsi soggetto all'espulsione dal territorio nazionale, anche in ragione dell'assenza di precedenti penali in capo allo stesso e della sua presenza in Italia da lungo tempo;
considerato che le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate in ragione del necessario approfondimento istruttorio di cui sopra.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, accoglie l'appello

cautelare (ricorso numero: 4078/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, sospende il provvedimento impugnato in primo grado.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito.

Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Pier Luigi Tomaiuoli	**Michele Corradino**

IL SEGRETARIO